



COMUNE DI SASSARI
VERBALE DI CONTRATTAZIONE

In data **22/09/2017** presso la sede di palazzo Ducale del Comune di Sassari, la delegazione trattante di parte pubblica presieduta dal Direttore Generale, Dott. Maurizio Caristia, e la delegazione di parte sindacale, composta dalle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) e dai rappresentanti delle organizzazioni territoriali di categoria,

PREMESSO che il Comune di Sassari, con Delibera G.C. n. 17 del 19/01/2006, ha approvato il Regolamento relativo ai compensi per l'Avvocatura civica di cui al R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, come modificato ed integrato dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, in vigore dal 19.8.2014, hanno parzialmente innovato il sistema di ripartizione dei compensi professionali degli avvocati delle pubbliche amministrazioni, e precisamente:

- al comma 5, si impone che i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedano criteri di riparto delle somme per compensi professionali in base al rendimento individuale;

- al comma 7, si dispone che i compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo;

- al comma 9, si prevede in particolare che le amministrazioni aggiornino il proprio Regolamento dell'Avvocatura a quanto previsto dalla nuova norma entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, in assenza del quale, fin dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni che non si sono adeguate non possono corrispondere compensi professionali ai propri legali;

CHE, pertanto, è necessario adeguare il Regolamento dell'Avvocatura vigente alle nuove disposizioni;

VISTA la Preintesa sottoscritta dalle parti in data 30 Maggio 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 25 Luglio 2017, con la quale si autorizza il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'Accordo definitivo relativo alla Preintesa siglata tra le parti in data 30 Maggio 2017;

LE PARTI SI SONO RIUNITE PER SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE

ACCORDO


Relativo alla ripartizione dei compensi per l'Avvocatura civica di cui all'art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, come modificato ed integrato dalla Legge di conversione 11 agosto 2014.


Le Parti,


in relazione alla ripartizione dei compensi per l'Avvocatura civica tra il personale interessato concordano quanto segue:

- a) Tutte le pratiche in carico all'Avvocatura, siano esse di tipo giudiziario o stragiudiziale sono assegnate agli avvocati con criterio casuale avuto riguardo esclusivamente alla specializzazione posseduta da ciascun avvocato e al carico di lavoro gravante sull'assegnatario.
- b) Agli avvocati della Avvocatura sono attribuiti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale in caso di sentenze, o altri provvedimenti giudiziari, favorevoli all'Ente, anche non definitivi, nelle quali vi sia stata la liquidazione delle spese di giudizio a carico della controparte soccombente e purché l'Ente le abbia recuperate.
- c) I compensi professionali sono attribuiti agli avvocati anche nel caso di transazioni/mediazioni stragiudiziali da essi curate nelle quali si preveda la corresponsione a carico della controparte di spese legali in favore della Avvocatura.
- e) I compensi professionali corrisposti nell'anno a ciascun avvocato non possono superare il trattamento economico complessivo ad esso spettante per il medesimo anno.
- f) Salvo l'applicazione di eventuali decurtazioni, come meglio specificate di seguito, i compensi professionali sono ripartiti in parti uguali tra tutti gli avvocati incardinati presso l'Avvocatura al momento della liquidazione e proporzionalmente ai mesi di incardinamento decorrenti dalla data del provvedimento di liquidazione immediatamente precedente.
- g) Ai compensi professionali spettanti a ciascun avvocato potranno essere applicate delle decurtazioni gradate dal 10% fino al massimo al 75% del compenso spettante nell'anno, nel caso si verifichino:
 - una o più violazioni dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze, preclusioni che abbiano comportato effetti economicamente pregiudizievoli per l'Ente;
 - una o più violazioni del rispetto dei termini relativi allo svolgimento della attività di udienza che abbiano carattere non dilazionabile ed abbiano comportato effetti economicamente pregiudizievoli per l'Ente;
 - una o più violazioni dei termini posti dall'organo politico richiedente per il rilascio dei pareri pro veritate di cui al precedente articolo 3, quando tali pareri abbiano carattere non dilazionabile in ragione degli effetti economicamente pregiudizievoli che ne siano derivati per l'Ente.
- h) La decurtazione è operata dal Dirigente coordinatore, ovvero se non presente, dal Direttore Generale, in sede di liquidazione dei compensi, previa formale contestazione e contraddittorio, tenendo in considerazione:
 - il carico individuale di lavoro attribuito nell'anno di riferimento all'avvocato cui la decurtazione si intende applicare, con riguardo in particolare al numero e qualità degli affari dallo stesso trattati;
 - le conseguenze economicamente negative derivate per l'Ente dalle violazioni poste in essere.
- i) In casi di particolare gravità debitamente motivati e previa formale contestazione e contraddittorio, l'avvocato potrà essere totalmente escluso dal riparto dei compensi professionali.

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane, costituito come previsto dall'art. 15 del CCNL - Comparto Regioni e Autonomie locali 1998 - 2001 e successive integrazioni e modificazioni sarà integrato annualmente delle somme necessarie per erogare i compensi in questione.













Tenuto conto delle difficoltà nel determinare, in sede di costituzione del Fondo annuale, le risorse che andranno ad integrare il Fondo e che saranno destinate all'erogazione dei compensi per l'Avvocatura civica, si conviene che in tale momento l'importo sia determinato sulla base delle risorse già stanziare nel Bilancio dell'esercizio finanziario 2017 per tale istituto. Tali importi saranno imputati in via definitiva al Fondo Annuale di competenza nell'esatto ammontare che a consuntivo risulterà già liquidato o sarà possibile liquidare sulla base di specifici atti che ne autorizzano la liquidazione al personale interessato. Gli importi così determinatisi andranno a rettificare l'iniziale costituzione del Fondo operata dall'Amministrazione con specifico provvedimento e costituirà la consistenza definitiva del Fondo che sarà dichiarata in sede di redazione del Conto Annuale per l'anno di riferimento.

Per la parte pubblica



CISCA
P

Simon de



Simon G. Morris

Per le OO.SS./R.S.U
FP C41L

Luca Bardi

Alberto Alberti

Mario Serrano Pisci

P. M. M.

C. La Forte

C. L.

